

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La decisione n. 283/2000/CECA della Commissione è modificata come segue:

— Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, alla sezione «India» è inserito il rigo seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio AD (%)	Codice addizionale TARIC
«India»	Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5 — A. G. Deshmukh Marg, Mumbai — 400 026	18,1	A270»

— Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il rigo seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
«Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5 — A. G. Deshmukh Marg, Mumbai — 400 026	Inde	A270»

2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 della decisione n. 1699/2001/CECA.

*Articolo 2*

Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 284/2000/CECA è inserito il rigo seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
«Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5 — A. G. Deshmukh Marg, Mumbai — 400 026	India	A270»

*Articolo 3*

La presente decisione della Commissione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione  
Pascal LAMY  
Membro della Commissione